



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 17 luglio 2024
(OR. en)

12285/24
ADD 1
LIMITE
PV CONS 41
AGRI 571
PECHE 293

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Agricoltura e pesca)

15 luglio 2024

AGRICOLTURA

Attività non legislative

4. **Sostenibilità delle zone rurali – ricambio generazionale e aspetti demografici** 12040/24
Scambio di opinioni

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla sostenibilità delle zone rurali, nonché sul ricambio generazionale e gli aspetti demografici in tali zone.

5. **Questioni agricole relative al commercio** 12156/24
Informazioni fornite dalla Commissione
Scambio di opinioni

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sui recenti sviluppi del commercio agroalimentare e degli accordi e negoziati commerciali dell'UE a livello bilaterale e multilaterale. Ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione, delle osservazioni delle delegazioni e della risposta della Commissione.

La presidenza continuerà ad invitare periodicamente la Commissione ad aggiornare il Consiglio sulle questioni agricole relative al commercio.

Dichiarazioni relative ai punti "A" non legislativi di cui al documento 12053/24

Punto 1 dell'elenco dei punti "A":

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo (2024-2029) di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica del Cabo Verde

Accordo di massima

Richiesta di approvazione del Parlamento europeo

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione/Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 TFUE, ovvero l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Per quanto riguarda le decisioni relative alla firma e all'applicazione provvisoria nonché alla conclusione del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Cabo Verde, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio che sostituisce la base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE con l'articolo 43 (senza menzione del paragrafo).

Pur non opponendosi all'adozione della modifica da parte del Consiglio con votazione a maggioranza qualificata, la Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo."

Punto 2 dell'elenco dei punti "A":

Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo (2024-2029) di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica del Cabo Verde

Adozione

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione ritiene che la Corte di giustizia abbia chiarito nella sentenza del 9 aprile 2024 nella causa C-551/21 che assicurare la firma di accordi internazionali al di fuori del settore della PESCE è una prerogativa della Commissione conformemente ai trattati. Non spetta quindi al Consiglio stabilire disposizioni relative alla firma, da parte della Commissione, di accordi internazionali al di fuori del settore della PESCE."

Punto 19
dell'elenco dei
punti "A":

Decisioni del Consiglio relative a misure di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine
Adozione

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE e in linea con la dichiarazione dell'Austria sul ricorso all'astensione costruttiva all'atto dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce lo strumento europeo per la pace, l'Austria notifica al Consiglio la sua decisione di astenersi riguardo alla decisione del Consiglio che abroga la decisione (PESC) 2023/1136 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate nigerine con materiali militari concepiti per l'uso letale della forza. Agendo in uno spirito di mutua solidarietà a livello dell'UE, l'Austria si asterrà da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione."

Punto 20
dell'elenco dei
punti "A":

Decisione del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate beniniane con materiale militare concepito per l'uso letale della forza
Adozione

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE e in linea con la dichiarazione dell'Austria sul ricorso all'astensione costruttiva all'atto dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce lo strumento europeo per la pace, l'Austria notifica al Consiglio la sua decisione di astenersi riguardo alla decisione del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate beniniane con materiale militare concepito per l'uso letale della forza. Agendo in uno spirito di mutua solidarietà a livello dell'UE, l'Austria si asterrà da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione. Pertanto, l'Austria non contribuirà al finanziamento della misura di assistenza in questione. L'Austria contribuirà invece volontariamente con un importo supplementare a una misura di assistenza non sensibile a favore del Benin nel quadro dello strumento europeo per la pace."

DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA

"L'Irlanda fa riferimento alla proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio del 5 giugno 2024¹.

A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, l'Irlanda formula una dichiarazione formale e notifica al Consiglio la sua decisione di astenersi riguardo alla decisione 2024/XXX del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate beniniane con materiale militare concepito per l'uso letale della forza.

Pertanto, l'Irlanda non contribuirà ai costi della misura di assistenza in questione.

¹ Proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio concernente una decisione del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate beniniane con materiale militare concepito per l'uso letale della forza (doc. 10830/24).

L'Irlanda ricorda e ribadisce integralmente la sua dichiarazione del 17 marzo 2021, iscritta nel processo verbale del Coreper e presentata al Consiglio all'atto dell'adozione della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace. L'Irlanda ricorda inoltre il considerando 22, l'articolo 27 e l'articolo 57, paragrafo 3, di tale decisione del Consiglio e segnala la propria preferenza a contribuire invece alla decisione del Consiglio 2024/1455 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate beniniane."

DICHIARAZIONE DI MALTA

"A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, Malta notifica al Consiglio la sua decisione di astenersi dall'adottare la decisione del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate beniniane con materiale militare concepito per l'uso letale della forza.

Come dichiarato all'atto dell'adozione della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce lo strumento europeo per la pace, Malta si riserva il diritto di astenersi costruttivamente dalle misure di assistenza a titolo dello strumento europeo per la pace che consentono la fornitura di materiale o piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza.

In uno spirito di mutua solidarietà a livello dell'UE, Malta si asterrà da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione.

Ricordando l'articolo 27 e l'articolo 57, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio che istituisce l'EPF, attraverso l'impegno facoltativo volontario, Malta segnala l'intenzione di fornire un contributo corrispondente al bilancio per un'altra misura di assistenza non destinata alla fornitura di materiali o piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza."
